

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
Tel. 0862/364544-53 - PEC: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/ 407042

L'Aquila, 19.10.2021

Nota PEC

A tutti i Comuni
della Regione Abruzzo

e p. c. Al componente la Giunta in materia
di ERP

Direttore Dipartimento DPC

OGGETTO: DECRETO 19 luglio 2021 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021. (GURI n.197 del 18-08-2021)

Con Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 (GURI n. 197 del 18/08/2021) è stata approvata la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni con assegnazione alla Regione Abruzzo di € 4.418.822,06.

I COMUNI DOVRANNO PUBBLICARE IL BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ENTRO E NON OLTRE IL 30.11.2021.

I criteri per la determinazione del contributo restano quelli **stabiliti all'art. 2, del D.M. 7.6.1999** e per agevolare i Comuni nella quantificazione dell'importo ai cittadini sarà fornito, anche quest'anno un foglio di calcolo Excel, semplificato rispetto allo scorso anno, che potrà essere scaricato dalla home page della Regione → Aree tematiche → Enti Locali → "Legge 431/1998 art. 11 – Disponibilità 2021"

Il foglio Excel compilato dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio nello stesso formato .xls e non in altri formati (es. pdf). Ogni file difforme da quanto richiesto non sarà preso in considerazione per l'erogazione e la liquidazione del contributo.

Al solo fine indicativo e non esaustivo, si elencano i requisiti minimi che il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo in oggetto dovrà contenere:

- Cittadinanza italiana
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
- Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;

- essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Sono altresì esclusi dai contribuiti:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contribuiti di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (**€ 13.391,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a **€ 15.853,63**. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contribuiti, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999¹ l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

¹ "Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contribuiti, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"

Il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €.

La riduzione del reddito² può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

Il foglio di calcolo Excel per questi beneficiari, semplificato rispetto allo scorso anno, potrà essere scaricato dalla home page della Regione → Aree tematiche → Enti Locali → “Legge 431/1998 art. 11 – Disponibilità 2021”

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai DD.MM. di riparto del Fondo nonché al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999.

Si coglie l'occasione per rammentare che il riferimento alla domanda può essere qualsiasi riferimento che il Comune ritenga di applicare (per esempio numero di protocollo oppure codice alfanumerico ecc.) ma mai dati e documenti che violerebbero la privacy del cittadino e, in nessun caso, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio gli atti relativi alle istanze dei cittadini.

La ripartizione e conseguente assegnazione dei contributi, a favore dei Comuni, sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
geom. Carlo Legge



PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Arch. Pierpaolo Pescara

² Commi 4 e 5 Art. 1 DM 19.07.2021